

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

29^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1982

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Tutela della ceramica artistica » (1226), d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 293, 296
COLOMBO Ambrogio (DC), relatore alla Commissione 293, 296
VETTORI (DC) 296

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Tutela della ceramica artistica » (1226), d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri
(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela della ceramica artistica », d'iniziativa dei senatori Melandri, De Giuseppe, Gualtieri, Barsacchi, Riva, Bompiani, Cen-

garle, Coco, D'Amelio, Deriu, Finessi, Giacometti, Maunete Comunale, Maravalle, Orlando, Pacini, Pala, Rosi, Salerno, Scardaccione, Sica, Spitella, Stammati, Valiante, Venturi, Vignola, Vincelli e Mezzapesa.

Ricordo che il disegno di legge era stato inizialmente deferito alla Commissione in sede referente e che, il 24 settembre dello scorso anno, era stata costituita una sottocommissione per l'esame del testo e degli eventuali emendamenti. Il 13 gennaio è stato poi chiesto il mutamento di sede.

Prego il senatore Colombo Ambrogio di riferire alla Commissione sui lavori della sottocommissione e sul testo da essa predisposto.

C O L O M B O A M B R O G I O , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sottocommissione ha esaurito il suo lavoro e presenta un testo elaborato ed approvato all'unanimità, che sono stato incaricato di integrare a seguito delle osservazioni della Commissione affari costituzionali.

Il sistema produttivo italiano, per mantenere e rafforzare la sua immagine, il suo

prestigio e la sua importanza sia a livello nazionale che a livello internazionale, anche di fronte alla concorrenza proveniente dai paesi stranieri, in particolare da quelli in via di sviluppo, ha ormai trovato da anni una propria peculiare strada: quella di indirizzare i propri sforzi, nel campo della produzione di beni di consumo, verso prodotti di qualità elevata, di stile superiore, di disegno e di composizione raffinati, tali da valorizzare le qualità di invenzione, di fantasia, di tradizione, dell'imprenditore, dell'artigianato, di zone di produzione specializzate.

Se per alcuni settori industriali, dove operano imprese di grandi dimensioni, è talvolta sufficiente il nome solo della impresa a garantire l'acquirente circa la qualità superiore del prodotto, per beni fabbricati da imprese piccole o da artigiani è necessaria una forma più adeguata di garanzia e di tutela: tutela che investe la qualità del prodotto stesso e che tende ad impedire contraffazioni, scadimenti del bene, confusione del mercato, deterioramento della immagine.

Tale tutela assume una particolare rilevanza nel campo della ceramica d'arte.

Constatiamo in primo luogo come l'Italia sia stata recentemente invasa da prodotti del settore di origine inglese, tedesca, danese, svedese: prodotti che puntano su nomi particolari, su denominazioni di origine che conferiscano al prodotto stesso un elevato prestigio.

Esiste peraltro un'ampia tradizione italiana in questo campo che, per non essere sufficientemente tutelata, non sempre viene adeguatamente riconosciuta ed apprezzata.

Imitazioni e contraffazioni rischiano di scacciare il « buon prodotto » o comunque conquistano, sulla base di una appropriazione indebita di alcune caratteristiche della vera produzione d'arte, una quota non trascurabile del mercato.

Una valorizzazione della qualità artistica della ceramica non è un fatto puramente economico ma anche un elemento qualificante della immagine italiana, che può interessare sia il campo industriale, ma anche quello culturale, del gusto, della inventiva.

Occorre tenere conto che una parte cospicua della produzione ceramica italiana, spe-

cie di quella ad elevata qualità e fantasia, trova la sua collocazione diretta o indiretta sui mercati stranieri, attraverso la esportazione o mediante la vendita a turisti stranieri che visitano l'Italia.

Un consolidamento del prestigio di tale produzione, una sua caratterizzazione secondo tipi, zone specifiche di produzione, in definitiva una « garanzia di controllo » è indispensabile per attribuire a tale prodotto le necessarie caratteristiche di « preziosità » e di « artigianalità ».

A ciò si aggiunge il fatto che anche sul mercato italiano, in corrispondenza alla elevazione dei redditi e all'orientamento delle preferenze dei consumatori verso beni durevoli di qualità elevata da utilizzare nell'ambito della famiglia e dell'abitazione, la « ceramica artistica » trova un suo apprezzamento ed una desiderabilità in continuo aumento.

Si tratta quindi di valorizzare il prodotto: premessa a tale valorizzazione, con mostre ed esposizioni specializzate, mediante una maggior presenza nei mercati stranieri, è l'attribuzione ad esso di una specifica caratterizzazione, attraverso un vero e proprio « marchio distintivo ».

Attraverso il disegno di legge che qui viene presentato ci si propone di raggiungere gli obiettivi di cui si è detto.

La garanzia della qualità artistica della ceramica deve scaturire da una collaborazione tra organismi pubblici ad operatori privati: i primi sono quelli che possono dare le necessarie garanzie di obiettività e di certezza circa la rispondenza del prodotto a determinati requisiti qualitativi ed artistici, requisiti che essi stessi, in collaborazione con gli imprenditori del settore, concorreranno a definire; i secondi, attraverso la formazione di organismi associativi, potranno avviare processi di autodisciplina della produzione, di prima « istruttoria » della validità del prodotto. È da sottolineare altresì che attraverso la partecipazione dei produttori ai consorzi di garanzia potranno essere avviate forme di collaborazione imprenditoriale suscettibili di valorizzazione anche in altri settori.

L'avvio alla integrazione interaziendale per determinate zone produttive di artigiani ed

industriali attraverso i consorzi di garanzia comporterà anche — con estrema probabilità — una utilizzazione delle altre forme di collaborazione previste dalla legge n. 240 del 1981.

Tornando all'esame del disegno di legge, si rileva come esso si basi sul riconoscimento di una produzione ceramica che può definirsi « d'arte » con riferimento al fatto che sia realizzata in zone di affermata tradizione ceramica, secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico culturale delle zone stesse o secondo innovazioni che dalla tradizione prendano ispirazione, avvio e qualificazione (articolo 2). Si tratta cioè di enucleare dal complesso delle aziende operanti nel settore della trasformazione di minerali non metalliferi, e più specificatamente nel settore della ceramica, quel complesso di imprese il cui prodotto risponda a determinati livelli qualitativi e possieda anche specifici requisiti di peculiarità e di caratterizzazione dal punto di vista artistico: valorizzazione di tradizioni artistiche, modalità di lavorazione, utilizzazione di *design* e di stile che rendano il prodotto stesso un qualcosa di distinto dalla produzione in serie, sia pure di buon livello.

La formazione di un Registro di tali imprese, secondo i criteri di cui all'articolo 3 del disegno di legge, è la condizione per definire il campo in cui da una produzione di massa si passa ad una produzione selezionata e artigianale, nel senso della parola. A livello organizzativo ed operativo, il disegno di legge — al fine di definire zone tipiche di produzione di ceramica artistica, di stabilire le aziende che possono essere iscritte nel Registro suaccennato, di definire i criteri di accoglimento — istituisce i seguenti organismi: Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte; Comitati di disciplinare, a livello di zona di affermata tradizione ceramica; Consorzi volontari fra creatori di ceramica d'arte, ugualmente nelle zone di affermata tradizione ceramica.

Il Consiglio nazionale ha i seguenti ruoli essenziali: la definizione delle zone territoriali nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica d'arte; la definizio-

ne del disciplinare di produzione di ceramica d'arte per ciascuna zona individuata e la definizione delle modalità della sua applicazione; la determinazione delle modalità di formazione e di funzionamento dei registri e dei Comitati di disciplinare.

Si tratta delle premesse essenziali per pervenire alla formazione del registro degli operatori d'arte ceramica, per fornire gli strumenti per il controllo e la verifica della rispondenza della produzione ceramica agli *standards* individuati. La sua composizione — sette membri nominati dagli organi centrali dello Stato, sette nominati dai produttori di ceramiche, sette nominati dai comuni delle zone di affermata tradizione ceramica — riflette le esigenze di partecipazione e di presenza di tutti i protagonisti interessati ed è tale comunque da coinvolgere e assicurare la compatibilità fra gli interessi dei produttori e quelli, più ampi, di tutela di un livello artistico, da rafforzare, esplicitare e valorizzare.

Tra i compiti del Consiglio, accanto a quelli normativi e di controllo strettamente inerenti ai suoi obblighi istituzionali, occorre sottolineare il ruolo che la norma gli affida in termini di promozione e di valorizzazione del prodotto: « collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire il miglioramento della ceramica d'arte ed una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate »; « concorre in Italia e all'estero a tutelare la ceramica d'arte italiana » (articoli 19, comma secondo, punti 7 e 8).

Organismi operativi del Consiglio nazionale sono i Comitati di disciplinare, che hanno per ciascuna zona di loro competenza il compito di esame e di accettazione della domanda di iscrizione al Registro, nonché la funzione permanente di controllo della osservanza, da parte delle botteghe, del disciplinare. Anche in questi Comitati è assicurata la presenza, oltre che di rappresentanti degli operatori, anche di esperti di alta qualificazione in ordine agli aspetti storico-culturali del prodotto.

Si tratta, come già si è visto per il Consiglio, di garantire, a vantaggio non solo dei produttori, ma anche di tradizioni cul-

turali italiane, determinati livelli artistici del prodotto realizzato.

Possono infine operare, con funzioni surrogatorie e di supporto dei Comitati disciplinari, i Consorzi di produttori od enti volontari di tutela.

L'affidamento a questi organismi di compiti di vigilanza sulla osservanza del disciplinare e sulla effettuazione di determinati controlli è riservato al Ministero dell'industria e del commercio, previo parere del Consiglio nazionale.

Norme rigorose sono previste dal disegno di legge circa la rappresentatività del Consorzio stesso (che deve comprendere almeno il 50 per cento dei produttori di ceramica d'arte della zona iscritti nel Registro), circa il contenuto dello statuto (che non può prevedere discriminazioni nei confronti dei nuovi soci), circa la efficacia e la imparzialità con cui i controlli dovranno essere effettuati.

A conclusione di questa breve premessa, riteniamo che il disegno di legge, che dovrà trovare ovviamente una verifica attraverso la sua successiva sperimentazione ed applicazione, possa essere un valido strumento per avviare quel processo di identificazione di individualità e di qualità artistica della nostra produzione ceramica: processo necessario per un qualificato sviluppo del settore e stimolo altresì, a livello di operatori, per il passaggio a forme associative che non riguardino solo il problema della tutela e della garanzia del prodotto, ma anche iniziative promozionali e commerciali, una maggiore diffusione del prodotto stesso a livello sia nazionale che internazionale. Il disegno di legge è stato ampiamente dibattuto ai vari livelli, soprattutto fra gli operatori rappresentanti dei comuni ceramici, i quali ce ne hanno raccomandato una pronta approvazione.

P R E S I D E N T E . A questo punto devo informare la Commissione che il se-

condo relatore, senatore Urbani, mi ha chiesto di potere svolgere la sua relazione non stamattina, ma nella seduta prossima. Chiedo alla Commissione se ritiene di poter adeguare a questa richiesta.

C O L O M B O A M B R O G I O , relatore alla Commissione. Non ho niente in contrario, anche se devo dire che la mia relazione è in possesso da tre mesi del senatore Urbani, il quale si era impegnato a integrarla e farmela pervenire: cosa che a tutt'oggi non è avvenuta.

Ritengo di poter assicurare che non intendiamo andare oltre il termine della prossima seduta nell'esame di questo disegno di legge.

Se è giusto rispettare il desiderio dell'onorevole collega, raccomando però che alla ripresa dei lavori ci si impegni a definire al primo punto l'esame di questo disegno di legge, rinviato ormai per l'ennesima volta.

V E T T O R I . A parte la cortesia, che non può mai mancare in questi casi, noi riteniamo che si debba ascoltare la relazione del secondo relatore: questa potrebbe infatti introdurre elementi addirittura contrastanti rispetto a quelli ascoltati signora, per cui non mi sembra che potremmo intervenire senza aver prima ascoltato tutto quello che c'è da conoscere in materia.

P R E S I D E N T E . Nella prossima riunione ascolteremo la seconda relazione e passeremo all'esame del provvedimento.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle 10,25.